MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

# Art. 4

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dal seguente: "Art. 22. - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 21, chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni.".

Versione in vigore dal 18 marzo 1995, non più in vigore dal 18 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature |
| Estremi | Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-disciplina-degli-scarichi-delle-pubbliche-fognature-e-1995/art-4-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-11-maggio-1999-n-152/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it